



COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

DATA 29-01-2026

OGGETTO: Sentenza Consiglio di Stato n. 9894/2025 riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

Rallo Emanuele	P	Paris Erica	P
Giustini Francesca	P	PARIS MASSIMILIANO	P
Imperatori Vittorio	P	Caropreso Gabriele	P
Bruzzechesse Laura	P	Torzi Tommasino	P
Russo Matteo	P	Raimondi Federica	P
Catarci Gianluca	P	Vicentini Claudia	P
Belli Giovanni	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assiste il Segretario Signor Toscano Marco

Assume la Presidenza il Signor Rallo Emanuele, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

Il Consigliere Comunale Sig. Imperatori Vittorio e il Segretario Comunale Dott. Toscano Marco partecipano alla seduta in modalità teleconferenza.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione illustrando le ragioni del contenzioso che si è concluso con la sentenza di Consiglio di Stato che condanna il Comune e occorre riconoscere il debito relativo alla condanna alle spese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con comunicazione acquisita al prot. n 7769 del 29 dicembre 2025 è stato notificata al Comune di Oriolo Romano, da parte dell'avv. Ginevra Paoletti in nome e per conto della sig.ra S.M.T., la sentenza n. 9894/2025 con cui il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è definitivamente pronunciato sul ricorso reg. gen. n. 8292 del 2024, proposto dal Comune di Oriolo per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13088/2024;
- la vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso al TAR presentato dalla sig.ra S.M.T. per ottenere l'annullamento della determinazione prot. n. 2582 del 6 aprile 2016, notificata in data 7 aprile 2016, con cui il Comune di Oriolo Romano, Area IV Urbanistica Edilizia Sportello Unico, ha rigettato la domanda della stessa signora per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un manufatto accessorio e pertinenziale (garage) ai sensi della L.R. Lazio n. 21/2009 (art. 3, comma 1, lett. a), e di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
- il TAR, con sentenza n. 13088/2024 aveva accolto il ricorso presentato dalla sig.ra S.M.T. ritenendo, alla luce della documentazione presentata, la sussistenza di un vincolo espropriativo (e non conformativo) sul terreno in oggetto, con la conseguenza che il diniego di permesso edilizio impugnato andrebbe annullato, in quanto motivazionalmente basato sull'assunto per cui il terreno in questione sarebbe inciso da un vincolo conformativo,
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 24 luglio 2024 il Comune di Oriolo Romano ha deciso di proporre appello davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n. 13088/2024, allo scopo di ottenere il riconoscimento della correttezza del proprio operato;
- il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sull'appello avverso la Sentenza TAR n. 13088/2024, ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Oriolo Romano, condannando l'Ente alla rifusione delle spese del grado in favore della signora S.M.T., liquidate complessivamente in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge.

Visto l'art. 194 TUEL, il quale consente il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale esclusivamente nel caso in cui essi derivino da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che:

- che, in base alla normativa ed alla giurisprudenza in materia, per debito fuori bilancio deve intendersi un'obbligazione pecuniaria verso terzi gravante sull'Ente senza che sia stato perfezionato, in tutto o in parte, il relativo impegno contabile e, quindi, senza l'osservanza delle

norme giuscontabili che regolano le procedure di spesa negli Enti Locali di cui all'art. 191 del TUEL, commi 1, 2, 3;

- che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di possibili azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 435 del 22/01/2026, allegata alla presente Deliberazione e facente parte integrante e sostanziale della stessa, la Responsabile dell'Area 3° Tecnica evidenziava, con puntuale relazione, il maturarsi del debito fuori bilancio di cui in premessa derivante da sentenza esecutiva n. 9894/2025 del Consiglio di Stato (v. Allegato 1);
- l'importo a carico del bilancio comunale previsto dalla sentenza in oggetto, pari a € 6.000,00 per le spese del grado, oltre agli accessori di legge in favore del ricorrente, è pari a complessivi € 8.754,72.
- per la sentenza in oggetto, risulta notificato il titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 e 475 c.p.c. e non risulta decorso il termine di centoventi giorni per adempiere all'obbligazione di pagamento in assenza del quale il creditore avrebbe diritto a procedere ad esecuzione forzata;

Dato atto che:

- a) con deliberazione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'art. 194, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio riconducibili alle singole fattispecie previste dal citato art. 194;
- b) gli importi sopra richiamati a carico del Comune di Oriolo Romano in favore dei ricorrenti rappresentano un debito fuori bilancio riconducibile alla casistica di cui all'art. 194, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

Tenuto conto che

- con Deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2025, il Consiglio Comunale aveva provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per la sentenza n. 13088/2024 della Seconda Sezione Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, resa sul ricorso n. 66881/2016 Reg. Ric.

Richiamata:

- a) la deliberazione n. 11/2006 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la quale è stato precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- b) che il debito in argomento non comprende interessi o rivalutazioni monetarie ed in generale maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento, cosa che comporterebbe un ingiustificato danno patrimoniale del quale sarebbero chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 191, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato;
- c) che il mancato riconoscimento e conseguente pagamento della suddetta spesa, oltre a costituire un indebito arricchimento per l'ente, potrebbe comportare l'instaurazione di contenzioso legale con il creditore, cosa che comporterebbe per l'Ente stesso un aggravio di spese rispetto alla somma attualmente richiesta;
- d) che il debito verrà liquidato in unica soluzione, a seguito del formale riconoscimento.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio così come

sopra descritti e quantificati complessivamente in € 8.754,72.

Precisato che:

- a) in ottemperanza a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 23 della L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003) la presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Procura regionale presso la Corte dei Conti;
- b) ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla sezione Enti locali della Corte dei Conti;

Visti, altresì, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica amministrativa dell'atto ed in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito in data 26/01/2026 al prot. n. 462, il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (Caropreso, Torzi, Raimondi, Vicentini) resi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse e l'Allegato n. 1 quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere, così come riconosce, ai sensi di quanto statuito dall'art. 194, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, indicato nella parte narrativa del presente atto, nell'ammontare complessivo di € 8.754,72, a favore della ricorrente, come indicato nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 9894/2025;
- 3) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) troverà copertura sul bilancio 2026/2028 – Missione 09 – Programma 02 – Titolo I° – Codice U09.02-1.10.05.04.001 esercizio finanziario 2026, gestione competenza Cap. 2024/26;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'immediata liquidazione delle spese.
- 5) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda:
 - a) a trasmettere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), copia del presente atto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti;
 - b) a presentare, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, alla sezione EE.LL. della Corte dei Conti, il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento;
- 6) Con successiva votazione avente le medesime risultanze, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 22.40

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' tecnica**

Data: 22-01-2026

Il Responsabile del servizio

F.to SGRISCIA DANIELA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-01-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO
F.to Giustini Francesca

IL PRESIDENTE
F.to Rallo Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Toscano Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 09-02-2026

Oriolo Romano li 09-02-2026
COMUNALE

IL SEGRETARIO
F.to Toscano Marco

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Oriolo Romano, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOSCANO MARCO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Toscano Marco